



Federazione Italiana Sport Equestri

CORTE FEDERALE D'APPELLO

ALESSANDRA BRUNI	Presidente relatore
ANNA MARIA PITZOLU	Componente
GIUSEPPE VINCENZO MARINO	Componente

R.G. 29/20– P.A 60/20

DECISIONE

Sui reclami riuniti proposti dai signori Marco Tassoni (tessera FISE 001475/B) rappresentato e difeso dall'avv. Micaela Lopes

AVVERSO

La decisione del Tribunale Federale nel procedimento n. 29/20 R.G. T. F. pubblicata il 9 dicembre 2020 sul sito federale.

FATTO

Su segnalazione dell'Avv. Marco Di Paola, Presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, la Procura Federale con atto di incolpazione depositato in data 20 ottobre 2020, deferiva il signor Marco Tassoni, Istruttore Federale di III livello, per rispondere della violazione dell'art. 1.2 e dell'art. 1.3, lett. c) e d) del Regolamento di Giustizia FISE (d'ora in poi, per brevità, anche R.G.), con l'aggravante ex art 8, lett. j), per essersi lo stesso "reso responsabile di comportamenti offensivi e minacciosi nei confronti di altro tesserato, Avv. Marco Di Paola. Comportamenti evidentemente lesivi della reputazione e della stessa onorabilità del Presidente della Federazione Italiana Sport Equestri". Con reiterazione e pubblicazione sul proprio profilo Facebook di foto ritraente la persona offesa e relativo post offensivo e minaccioso, e ulteriore post dai toni palesemente minatori, sempre pubblicato sulla propria pagina Facebook in periodo di campagna elettorale.



Federazione Italiana Sport Equestri

Nel giudizio davanti al Tribunale il deferito rimaneva contumace.

La Procura Federale, nei termini, depositava le conclusioni, insistendo per il riconoscimento della responsabilità disciplinare del Deferito e rimettendosi al Tribunale per la determinazione della sanzione.

Avverso la decisione di primo grado proponeva reclamo il Tassoni con l'avv. Micaela Lopes, chiedendo anche l'applicazione di misura alternativa .

Con provvedimento del 16 dicembre 2020 veniva fissata la camera di consiglio per la trattazione del reclamo e contestualmente veniva rigettata l'istanza di sospensione ex art 56 rg .

Si costituiva la Procura Federale con memoria depositata 11-1-2021 , esprimendo anche il proprio parere sulla misura alternativa ex art 12 RG.

All'udienza del 13-1- 2021, fissata per la trattazione della causa, e tenutasi con le modalità di cui al provvedimento del Presidente della Corte Federale del 16 dicembre 2020, la Corte rimetteva gli atti al Presidente della Fise, per la sottoposizione della questione relativa alla applicazione della pena alternativa al Consiglio Federale, sospendendo i termini per la trattazione.

Nella seduta del Consiglio Federale del 19-1-2021, il Consiglio Federale esprimeva parere favorevole sulla applicazione della misura alternativa.

In data 20-1-2021 quanto sopra veniva formalmente comunicato al Presidente della CAF, che fissava con nuovo provvedimento comunicato alle parti la nuova udienza di trattazione.

All'udienza del 9-2-2021, la Corte riunitasi in modalità di trattazione scritta tratteneva la causa in decisione

DIRITTO

Occorre preliminarmente dare atto che il Presidente della FISE, avv. Marco Di Paola, ha comunicato, con mail del 18-12-2020 depositata sia alla Procura che alla segreteria degli organi di giustizia, la rimessione dell'atto di querela in sede penale, e sempre con la stessa mail richiedeva alla Corte Federale di Appello di ritenere la segnalazione come annullata. Nella comunicazione si specificava che al Tassoni era stata diagnosticata una patologia clinica, per la quale era in cura, che sarebbe stata



Federazione Italiana Sport Equestri

la causa dei comportamenti sconsiderati che avevano portato a suo tempo alla denuncia anche in sede di giustizia sportiva.

Sulla base di queste premesse, esaminato l'atto di reclamo proposto dal legale del sig. Tassoni, ed in parziale accoglimento dello stesso, si ritiene che possa essere accolta la richiesta di pena alternativa per come articolata nell'atto di gravame, per la durata di mesi dodici, detratto il presofferto.

Infatti, sebbene sia stato rimesso l'atto di querela in sede penale, occorre richiamare il principio enucleato all'art. 38 CGS, co. 5, lett. a, a tenore del quale *«l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto»*. Pertanto, l'esito di un giudizio penale non obbligatoriamente assumerà una porta vincolante in sede disciplinare, dovendo l'organo sportivo procedere ad autonoma valutazione dei fatti.

L'autonomia del procedimento sportivo dalle statuizioni penali la si desume anche nelle deroghe previste dall'art. 38 del CGS, le quali possiedono un carattere eccezionale, trovando giustificazione nella particolare peculiarità del procedimento disciplinare sportivo.

A tutto quanto sopra esposto si aggiunga che l'art. 2 del D.L. 220/2003 (rubricato *Autonomia dell'ordinamento sportivo*) stabilisce che è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto *«i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive»* (comma 1, lettera b).

Il tutto risulta essere avvalorato inoltre dalla recente pronuncia della Corte Costituzionale – **Corte Cost., 25/06/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 25/06/2019), n.160** – emessa a seguito dell'ordinanza dell'11 ottobre 2017, iscritta al n. 197 reg. ord. 2017, con cui il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, lettera b), e 2, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220 (Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva), convertito, con modificazioni, nella legge 17 ottobre 2003, n. 280, in riferimento agli artt. 24,103 e 113 della Costituzione.

In quella sede è stato confermato l'orientamento giurisprudenziale dominante, per cui: *«nel quadro della struttura pluralista della Costituzione, orientata all'apertura dell'ordinamento dello Stato ad*



Federazione Italiana Sport Equestri

altri ordinamenti, anche il sistema dell'organizzazione sportiva, in quanto tale e nelle sue diverse articolazioni organizzative e funzionali, trova protezione nelle previsioni costituzionali che riconoscono e garantiscono i diritti dell'individuo, non solo come singolo, ma anche nelle formazioni sociali in cui si esprime la sua personalità (art. 2 Cost.) e che assicurano il diritto di associarsi liberamente per fini che non sono vietati al singolo dalla legge penale (art. 18). Con la conseguenza che eventuali collegamenti con l'ordinamento statale, allorché i due ordinamenti entrino reciprocamente in contatto per intervento del legislatore statale, devono essere disciplinati tenendo conto dell'autonomia di quello sportivo e delle previsioni costituzionali in cui essa trova radice». (Corte Costituzionale, 25/06/2019, n.160).

Deve allora essere affermato che, ai fini della procedibilità – *rectius* dell'improcedibilità – nel presente giudizio, non potrà tenersi conto della richiesta pervenuta dal Presidente Di Paola volta all' "annullamento" della segnalazione al tempo inoltrata giacché, diversamente da quello penale, il processo sportivo non conosce l'istituto della "remissione" intesa come manifestazione di volontà del querelante di non procedersi oltre nel giudizio, la quale, com'è noto, costituisce causa di improcedibilità dell'azione, né si rinvengono nel sistema strumenti che potrebbero, in via di principio, essere applicati in via analogica.

La patologia clinica diagnosticata e documentata del sig. Tassoni, richiamata anche nella nota del denunciante, nonché la volontà espressa dallo stesso Presidente della FISE di voler "annullare" la segnalazione a suo tempo formulata, giustificano comunque una diminuzione della sanzione per come comminata in primo grado, nella logica di adeguamento della pena all'effettivo disvalore della condotta tenuta, avuto riguardo alle condizioni soggettive del deferito .

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo proposto dal sig. Tassoni, acquisiti i pareri della Procura e del Consiglio Federale, applica al medesimo la sanzione della pena alternativa di mesi 12 detratto il presofferto da svolgersi come segue:

- nei primi 6 mesi almeno 4 ore giornaliere per 5 giorni a settimana come attività di volontariato presso una ONLUS che si occupi di attività sociali o di riabilitazione o di assistenza a persone



Federazione Italiana Sport Equestri

anche in settori differenti dagli sport equestri oppure di riabilitazione di cavalli maltrattati e recuperati da sequestri giudiziari o situazioni simili; è precluso al Tassoni lo svolgimento di l'attività di istruttore o agonistica in gara a qualsiasi titolo; egli potrà montare esclusivamente per allenare cavalli all'interno di circoli affiliati o aggregati alla Federazione.

- per i secondi 6 mesi in un ruolo compatibile con le proprie esperienze professionali che sia a supporto di attività rivolte preferibilmente a giovani o fasce deboli che si trovino in situazione di difficoltà economica o psicofisica oppure per il recupero di cavalli maltrattati a seguito di affidamenti per sequestri giudiziari o simile. Nel secondo semestre di pena alternativa il Tassoni non potrà svolgere attività agonistica in gara sia come cavaliere sia come istruttore; gli sarà inoltre precluso l'accesso ai campi gara, campi prova o zona scuderia durante le manifestazioni sportive sotto l'egida federale; potrà svolgere invece attività all'interno di circoli affiliati o aggregati.

Il presidente dell'ente in cui il Tassoni svolgerà l'attività di volontariato dovrà redigere, sottoscrivere e indirizzare a questa Corte Federale una sintetica relazione sulle attività svolte a cadenza mensile. Invece il tutor, nominato nella persona del sig. Massimo Galli tessera n. 002680/B, dovrà monitorare a cadenza periodica il sig. Tassoni nonché redigere e inviare a questa Corte federale una sintetica relazione sulle attività svolte a cadenza trimestrale. Al termine del periodo di 12 mesi il tutor dovrà redigere una relazione conclusiva sulla attività svolta, da inviare a questa Corte federale ai fini della archiviazione del procedimento.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Roma, 9-2- 2021

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

<i>f.to</i> ALESSANDRA BRUNI	Presidente relatore
<i>f.to</i> ANNA MARIA PITZOLU	Componente
<i>f.to</i> GIUSEPPE VINCENZO MARINO	Componente